



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Il Segretario Generale

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”;

Vista la L. 25/03/2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 22/04/2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 17/06/2021 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Vista la propria disposizione di servizio in tema di ripresa attività, controllo accessi e turnazioni del 24 agosto 2021, prot. 3467;

Vista la propria disposizione di servizio in tema di svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 del 23 settembre 2021, prot. 3976 nella quale si replica quanto previsto dall'art. 9 quinquies, del D.L. n. 52/2021, e, segnatamente, che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni;

Considerato che per Green Pass si intende la certificazione comprovante:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

Ritenuto di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall'art. 9 quinquies, comma 4, D.L. n. 52/2021 (come modificato dal D.L. n. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid 19) da parte di dipendenti e fornitori esterni (dipendenti o lavoratori autonomi) che accedono al luogo di lavoro,

decreta

- 1.1. All'interno del Tribunale il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori dipendenti verrà verificato quotidianamente, a campione, su tutto il personale in servizio, all'atto dell'ingresso presso la portineria ove sono collocati i timbratori marcatempo e nel corso della giornata lavorativa per il tempo di apertura al pubblico, da parte di appositi soggetti incaricati con atto formale di nomina.
- 1.2. Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021. A tal fine, sarà messo a disposizione dello stesso il dispositivo mobile nel quale è installata l'APP Verifica C19.
- 1.3. Il personale che accede al Tribunale sarà reso edotto tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID 19 (all. 1).
- 1.4. Laddove all'atto del controllo il dipendente non esibisse un Green Pass valido, lo stesso verrà allontanato dal luogo di lavoro e considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione sino all'esibizione di un certificato valido e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
- 1.5. I controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Tribunale, anche sulla base di contratti esterni sono effettuati dal personale incaricato all'atto dell'ingresso nel Tribunale.
- 1.6. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti è immediatamente comunicato al Segretario generale del Tribunale da parte dei soggetti addetti al controllo, ai fini dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente procedura ha validità dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Con circolare del 13 ottobre u.s. il Segretario generale della Giustizia amministrativa ha precisato quanto segue.

Non sono obbligati ad esibire il certificato verde ai fini dell'accesso agli Uffici della Giustizia amministrativa:

a) i soggetti esentati dalla vaccinazione. Tali soggetti, anziché il certificato verde, sono tenuti ad esibire idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Nella certificazione di esenzione dovranno essere indicati i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e figurerà la dicitura: «soggetto esente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105» e la data di validità;

b) gli avvocati, le parti del processo, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del giudice.

Al fine di comprovare l'appartenenza ad una delle predette categorie di cui alle lettere a) e b) deve essere esibita, all'atto dell'accesso agli Uffici, in luogo della certificazione verde, una autocertificazione (allegato 1), che attesti la qualità di cui alle lettere a) e b), nonché l'assenza dello stato febbrile o di altri sintomi che possano essere collegati al COVID-19.

Ove il controllo dia esito negativo, il personale addetto invita la persona - magistrato, dipendente amministrativo o tirocinante - a non accedere ai locali e informa immediatamente il dirigente della struttura.

Per tutto il periodo in cui sia inibito l'accesso agli Uffici per mancanza del certificato verde, il soggetto interessato dipendente della G.A. o tirocinante è considerato "assente ingiustificato dal servizio" (o dal tirocinio). In tale periodo non è consentito, rispettivamente, il lavoro in modalità smart working o, comunque, a distanza. Per il personale amministrativo, l'assenza è registrata nel sistema di rilevazione delle presenze con il codice "Greenpass".

Deve ugualmente considerarsi assente ingiustificato - e non potrà in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile - chi dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla.

Non sono configurabili, invece, profili di rilievo disciplinare e sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Se il soggetto privo di certificato verde sia un dipendente di una impresa o di una società esterna, la segnalazione è fatta, dagli addetti ai controlli, al dirigente della struttura. Il dirigente di tale Ufficio procederà, quindi, alla comunicazione al titolare dell'impresa o al legale rappresentante della società.

Se il dirigente sia assente ad altro titolo (ad esempio, malattia o ferie), provvede il funzionario incaricato dal dirigente.

Ove la mancanza del certificato verde sia riscontrata all'interno dei locali degli Uffici della Giustizia amministrativa, in sede di verifica successiva all'accesso, sarà effettuata dal dirigente, nel caso di un dipendente amministrativo, anche la comunicazione, ai fini disciplinari, all'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione e, qualora si tratti di un tirocinante, al tutor perché se ne tenga conto nella relazione conclusiva del tirocinio.

Se sia un magistrato a risultare privo del certificato verde all'interno dei locali della Giustizia amministrativa, il dirigente invia la comunicazione al Segretario generale della Giustizia amministrativa che provvede ad informare il Presidente del Consiglio di Stato.

In ogni caso il dirigente comunica la notizia della violazione, commessa dal personale amministrativo e dai tirocinanti, anche al Prefetto territorialmente competente per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

La medesima disciplina si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata

certificazione, ove richiesta e prescritta, da parte di chi si trovi nei locali della Giustizia amministrativa.

Se il soggetto privo di certificato verde è presente nei locali della Giustizia amministrativa sia un dipendente di una impresa o di una società esterna, le predette segnalazioni sono fatte dal dirigente al titolare dell'impresa o al rappresentante legale della società, tenute a provvedere ai sensi di legge.

Se il soggetto privo di certificato verde è presente nei locali della Giustizia amministrativa sia un visitatore, la comunicazione al Prefetto è effettuata dal dirigente dell'Ufficio

L'incaricato al controllo non deve effettuare fotografie né copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni verdi, né conservare alcuna informazione relativamente alle attività di verifica del Green Pass. La verifica delle certificazioni verdi non prevede la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore.

Inoltre, l'incaricato del controllo non può farsi sostituire nello svolgimento dell'incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.

Infine, l'incaricato del controllo non deve procedere alla verifica di dati diversi dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida.

La presente circolare è portata a conoscenza dei magistrati, del personale amministrativo e dei tirocinanti.

VASTARELLA
GIANFRANCO
14.10.2021
07:15:26 UTC



All.: Atti di nomina dei soggetti incaricati delle verifiche (n. 5);
Informativa sulle modalità di verifica e di trattamento dei dati raccolti.

ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE
VERDE DELLE PERSONE CHE ACCEDONO AI LOCALI DEL TRIBUNALE:

SIG.RA ANNAMARIA LAFEROLA

SIG. MASSIMO SPOTI

SIG. ROBERTO BARBARACI

SIG.RA TIZIANA BASTONE

SIG.RA RAFFAELLA PATANELLA



Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale per il Campania - Napoli

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
COGNOME E NOME

nato/ a il ____/____/____ a _____
GG MM AA CITTÀ DI NASCITA PROVINCIA/NAZIONE

residente in _____
CITTÀ DI RESIDENZA PROVINCIA/NAZIONE

via _____ n° _____

documento di identità _____ n° _____

rilasciato da _____ in data ____/____/____

utenza telefonica _____

trattandosi di soggetto non obbligato ad esibire la certificazione verde Covid-19 ai sensi dell'art. 9-sexies, comma 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

in quanto _____ (se avvocato) tesserino numero _____

nell'accedere presso la sede del T.A.R. Campania – sede di Napoli

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

- di non aver avuto, negli ultimi quattordici giorni, diagnosi accertata di infezione da COVID-19;
- di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario;
- di non aver avuto, negli ultimi quattordici giorni, sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 (tra i quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea > 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, nausea, alterazioni di gusto e olfatto, diarrea);
- di non manifestare attualmente sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 (tra i quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea > 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, nausea, alterazioni di gusto e olfatto, diarrea);
- di non essere a conoscenza di avere avuto, negli ultimi quattordici giorni, contatti a rischio con persone con diagnosi accertata di COVID-19.

Data e luogo

Firma del dichiarante



Giustizia Amministrativa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Campania - Napoli

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito semplicemente GDPR).

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi previsti dal GDPR.

I dati personali forniti, sia di tipo "comune" (dati anagrafici e di contatto) che di tipo "particolare" (dati sullo stato di salute et similia), sono trattati per adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6, lett. c), del GDPR), vale a dire l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020. Il trattamento risponde, inoltre, alle necessità previste dall'art. 9, par. 2, lettera b), del GDPR in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione sociale.

Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.C.S. n. 119/2020, è il plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali.

Il conferimento dei dati personali richiesti con questo modulo è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l'impossibilità di accedere nella sede del T.A.R. Campania – Napoli.

I dati personali forniti saranno conservati nel rispetto delle regole di sicurezza e di riservatezza fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19 e saranno successivamente cancellati o distrutti.

I dati personali raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori di soggetti qualificati (es. il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro e il medico competente) o di specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti del soggetto risultato positivo al COVID-19).

I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall'Unione Europea.

Nell'ambito del trattamento dei Suoi dati personali, la S.V., nella qualità di Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti: - Accesso (art. 15 del GDPR) - Rettifica (art. 16 del GDPR) - Cancellazione (oblio) (art. 17 del GDPR) - Limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR).

La Sua richiesta può essere recapitata al dott. Gianfranco Vastarella, Segretario generale del T.A.R. Campania – Napoli, soggetto designato al trattamento dei dati personali con D.P. n. 12/2021, , anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta elettronica al seguente indirizzo: tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it;

La S.V. ha, altresì, diritto di presentare reclamo (art. 77 del GDPR) all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente. E' prevista la possibilità di ricorso giurisdizionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 del GDPR e 152 del d.lgs. 196/2003.

Eventuali istanze o chiarimenti possono essere rivolti al predetto soggetto designato al trattamento dei dati presso la Segreteria Generale , inviando una mail al seguente indirizzo: seggen.na@giustizia-amministrativa.it;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali sono:

PEC: rpd@ga-cert.it

EMAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it

Con la sottoscrizione del presente modulo la S.V. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, delle finalità e modalità di trattamento dei dati personali forniti nonché dell'esistenza dei diritti innanzi precisati.

Data e luogo

Firma del dichiarante